



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

Programmazione unitaria 2014-2020

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”

Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G. R.n. 7/14 del 9 febbraio 2016)

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T2
---	-----------

PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE PMI IN FORMA AGGREGATA

PO FESR 2014- 2020 Azione 3.4.1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aumento della competitività attraverso aiuti per piani di internazionalizzazione presentati da aggregazioni di imprese operanti in Sardegna
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T2
Soggetti beneficiari	Micro Piccole e Medie imprese in forma aggregata
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg.n. 651/2014, artt. 18 e 19 e Reg. n. 1407/2013
Priorità	Filiere individuate nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte di finanziamento utilizzata
Limitazioni	Regime di aiuto utilizzato
Principali tipologie di spese ammissibili	Servizi di consulenza Partecipazione a fiere, eventi e road show Organizzazione e realizzazione di educational tour
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. UE n. 651/2014 Reg. UE n. 1407/2013 "de minimis"
Ammontare delle spese ammissibili	Minimo Euro 200.000 fino a un massimo di Euro 800.000
Forma aiuto	Contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammissibili
Intensità aiuto	Reg. n. 651/2014 intensità fino al 50% Reg. n. 1407/2013 intensità fino al 75%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello o graduatoria
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali
Risorse programmate	Euro 6.000.000
Risorse 1° Avviso	Euro 2.500.000



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 1 - Finalità e Oggetto

1. Le presenti Disposizioni sono adottate in attuazione delle direttive approvate con la D.G.R. n. 7/14 del 9 febbraio 2016 e sono finalizzate a favorire l'aumento della competitività delle Micro, Piccole e Medie imprese, attraverso la promozione del sistema regionale nei mercati esteri.
2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 3.4.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 e della Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese", del Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese" della Programmazione unitaria 2014-2020.
3. Oggetto dell'intervento sono le azioni di supporto all'internazionalizzazione delle aggregazioni di imprese che incrementano la propensione all'export promuovendo l'ingresso e il consolidamento sui mercati internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all'estero, articolate all'interno di Piani di internazionalizzazione.

ART. 2 - Riferimenti Normativi

1. Le presenti Disposizioni sono attuate sulla base dei riferimenti normativi richiamati dall'articolo 2 delle Direttive di attuazione di cui alle D.G.R. n. 63/17 del 15 dicembre 2015, approvate definitivamente con la D.G.R. n. 7/14 del 9 febbraio 2016

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20151229105259.pdf.

ART. 3 - Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. All'attuazione delle presenti Disposizioni provvede l'Assessorato dell'Industriam, Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia e pubblicazione di uno o più Avvisi.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui alle presenti Disposizioni, la D.G.R. n. 43/7 del 1° settembre 2015, Strategia per l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione 2015- 2018 ha previsto una dotazione programmatica pari a 6.000.000 di euro a valere sul POR FESR Sardegna 2014 – 2020 - Azione 3.4.1.
3. Ciascun avviso contiene i termini, le risorse finanziarie e le modalità di presentazione delle domande relative alla chiamata. Il Responsabile del Procedimento qualora necessario fornisce chiarimenti, attraverso specifiche pubblicazioni sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 4 - Soggetti Beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti le aggregazioni di almeno 3 (tre) Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), autonome, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che presentano un piano di internazionalizzazione nei macrosettori individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione".

2. Sono ammissibili esclusivamente le imprese operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

B (Altre attività di estrazione di cave e miniere) limitatamente alla sottocategoria:

08 (Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere)

C (Attività manifatturiere)¹

F (Costruzioni)

H (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) limitatamente alle sottocategorie:

52.22.09 (Altre attività connesse al trasporto marittimo e per vie d'acqua: gestione di porti e banchine)

52.29.22 (Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci)

I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) limitatamente alle sottocategorie:

55.1 (Alberghi e strutture simili)

55.2 (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)

J (Servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle sottocategorie:

58.11 (Edizione di libri)

59.11 (Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)

59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi)

62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)

63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici)

M (Attività professionali scientifiche e tecniche) limitatamente alla sottocategoria:

72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria)

R (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) limitatamente alle sottocategorie:

90.01.01 (Attività nel campo della recitazione)

90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche)

90.04.00 (Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche)

91.02 (Attività di musei)

¹Fatte salve le imitazioni di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/13



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili) .

3. L'aggregazione può comprendere anche "soggetti non ammissibili" ai sensi delle Direttive di attuazione², a condizione che:

- sia composta da almeno 3 imprese ammissibili, non necessariamente appartenenti allo stesso settore di attività;
- la maggioranza assoluta delle imprese sia in possesso e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalle Direttive e dalle presenti Disposizioni;
- i "soggetti non ammissibili" non beneficino in alcun modo dell'aiuto e le spese da loro sostenute non siano in alcun modo ritenute ammissibili;
- i "soggetti non ammissibili" non ricoprono il ruolo "capofila" dell'aggregazione.

4. Le forme di aggregazione di almeno tre Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) ammesse sono:

- Associazioni temporanee di impresa (ATI);
- Contratti di rete ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
- Consorzi e Società consortili³.

5. Le imprese facenti parte dell'aggregazione devono:

- avere sede operativa attiva⁴ in Sardegna;
- essere iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa, di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
- non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà, come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014.

²Ad esempio, grandi imprese o imprese rientranti nei settori esclusi o imprese con sede fuori dal territorio regionale.

³Il Consorzio di Imprese è un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività delle imprese stesse. La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.

⁴Per sede operativa attiva si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione a pena di revoca.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

6. L'aggregazione deve obbligatoriamente indicare l'impresa capofila alla quale conferire mandato con rappresentanza anche processuale. L'impresa capofila rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività fino alla loro estinzione. Il mandato è conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi degli artt. 1703 e seguenti, e degli artt. 2699 e 2703 del Codice Civile. L'impresa capofila sarà l'unica referente per le presenti Disposizioni nei confronti dell'Amministrazione regionale.

7. Possono presentare domanda di accesso anche aggregazioni non formalmente costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste dal precedente punto 4, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria, pena la decadenza della domanda. L'atto costitutivo dovrà essere trasmesso all'Assessorato dell'Industria. Nel caso in cui le aggregazioni intendano variare il proprio assetto rispetto a quello indicato in sede di domanda, l'impresa capofila dovrà presentare una richiesta di variazione, debitamente motivata, all'Assessorato dell'Industria, che valuterà l'ammissibilità della richiesta.

8. Per ciascun avviso, ogni impresa di cui al precedente punto 5, può aderire ad una sola aggregazione che presenta domanda.

9. Le condizioni di ammissibilità disciplinate dal presente articolo devono sussistere fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla data di pagamento del saldo finale.

ART. 5 - Piano di internazionalizzazione

1. Il piano favorisce percorsi di internazionalizzazione che, tramite l'aggregazione, possono aumentare la competitività sul mercato delle imprese razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze funzionali alla penetrazione commerciale e produttiva.
2. Il piano, redatto secondo lo schema fornito dall'Amministrazione Regionale (Piano di internazionalizzazione - Allegato A) definisce chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione e prevede un insieme articolato e finalizzato di azioni rivolte alla penetrazione nei mercati esteri realizzate in cooperazione tra le imprese dell'aggregazione. Tali azioni devono essere individuate attraverso l'utilizzo del "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria prot. n. 8731 rep. n. 116 del 14 marzo 2016.
3. Per ciascuna azione devono essere indicate le singole attività, gli elaborati prodotti, i tempi di realizzazione e i costi utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale (Piano di lavoro - Allegato C).
4. Il piano deve essere coerente con le finalità e le strategie di sviluppo di medio termine dell'aggregazione di imprese e illustrare gli obiettivi e le azioni che si intendono sviluppare

5



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

realisticamente nell'arco temporale a cui il piano si riferisce. Le attività da realizzare devono avere natura promozionale, di studio o di consulenza, tese alla penetrazione commerciale, alla realizzazione di un processo di qualità, alla partecipazione a fiere, eventi e road show, all'organizzazione e realizzazione di educational tour. Per la realizzazione del piano e dei suoi obiettivi di sviluppo, l'aggregazione può dotarsi di un Export Manager.

5. Il piano deve avere un valore compreso tra 200.000 e 800.000 Euro, dato dalla somma delle spese ammissibili di cui al successivo articolo 6 e una durata massima di 36 mesi a partire dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.
6. Il piano deve essere avviato⁵ dall'aggregazione beneficiaria entro 3 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni. Il soggetto capofila dell'aggregazione beneficiaria, entro lo stesso termine, deve darne comunicazione all'Assessorato dell'Industria, pena la revoca del provvedimento di concessione provvisoria, ovvero richiedere la proroga nel caso in cui il mancato avvio derivi da cause non dipendenti da proprie responsabilità.

ART. 6 - Spese Ammissibili

1. Le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso all'avviso.
2. Le tipologie di spese ammissibili si suddividono in servizi consulenziali, individuati sulla base delle voci e dei massimali previsti dal Catalogo dei servizi sopracitato, e in altre spese ammissibili come riportate sinteticamente nella seguente tabella:

Spese ammissibili	Reg. 651/2014		Reg. 1407/2013
	Art. 18	Art. 19	"de minimis"
A. Servizi di consulenza prestati da fornitori esterni⁶	Ammissa	Non ammissa	Ammissa

⁵ Le attività si intendono avviate alla data della stipula di almeno una fornitura di beni e/o servizi previsti nel Piano approvato.

⁶ I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

B. Locazione, installazione e gestione stand per partecipazione a fiere e/o a eventi collaterali alle fiere	Non ammessa	Ammessa	Ammessa
C. Spese di trasferta qualora collegate ad eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE	Non ammessa	Non ammessa	Ammessa
D. Spese per la realizzazione di educational tour, realizzazione campagne e strumenti promozionali	Non ammessa	Non ammessa	Ammessa

3. Nel caso la capofila e/o le imprese aggregate optino per l'utilizzo del Reg (UE). 1407/13 sono ammissibili anche le seguenti spese:

- spese di trasferta (viaggio e alloggio) per la partecipazione a fiere o eventi istituzionali inseriti nei calendari della Regione, del MISE o dell'ICE nei limiti del 5% del valore totale del piano ammesso;
- spese per la realizzazione di educational tour nei limiti del 20% del valore totale del piano ammesso;
- spese per la realizzazione di campagne e strumenti promozionali (incluso l'acquisto di spazi pubblicitari on line e off line) nei limiti del 40% del totale del piano ammesso.

4. Non sono considerate ammissibili le spese relative a:

- formazione del personale;
- rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti) al di fuori di quanto specificato nel punto 3;
- imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
- servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- servizi per i quali si è già usufruito, a qualsiasi altro titolo, di altra agevolazione pubblica.

5. Tutte le spese sono da considerarsi IVA esclusa.

6. I servizi di consulenza devono essere erogati da consulenti singoli o società di consulenza in possesso di comprovata esperienza, nelle tematiche legate all'internazionalizzazione, che non abbiano alcuna situazione di incompatibilità⁷ con le imprese facenti parte della aggregazione. Ai fini

⁷In particolare, il fornitore non deve aver alcun tipo di partecipazione a livello societario in una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve avere nessun tipo di rapporto di associazione, controllo o collegamento, così come definiti ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 e dell'art. 2359 del Codice Civile in una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve avere nessun tipo di rapporto di parentela e/o affinità fino al terzo grado con i titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione o di controllo in una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve rivestire il ruolo di amministratore, socio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

istruttori, per assicurare la qualità del servizio, il fornitore dovrà autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. il proprio curriculum, evidenziando l'esperienza maturata e descrivendo l'attività svolta, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dall'aggregazione richiedente le agevolazioni.

7. È fatto obbligo al fornitore dei servizi di consulenza di cui alla lettera A del precedente comma 1, realizzare i predetti utilizzando la propria struttura organizzativa, senza esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.
8. L'eventuale sostituzione del fornitore dei servizi dovrà essere autorizzata dall'Assessorato dell'Industria; il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali, di competenza e di indipendenza del fornitore sostituito.

ART. 7 - Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili a seguito dell'attività istruttoria e della successiva concessione provvisoria del contributo.
2. L'intensità dell'aiuto, calcolata sulle spese ammissibili è così determinata:
 - Utilizzo Reg. (UE) n. 651/2014 artt. 18 e 19 fino al 50% ;
 - Utilizzo Reg. (UE) N. 1407/2013 fino al 75%.
3. Nel caso in cui l'impresa decida di optare per il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», deve rilasciare al momento della presentazione della domanda di agevolazione una dichiarazione attestante che gli aiuti complessivi in *de minimis* già ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso, incluso il contributo richiesto con le presenti Disposizioni, non superano i massimali previsti dal comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (massimo Euro 200.000,00).
4. Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti Disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

o dipendente di una delle imprese costituenti l'aggregazione; non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità con il management di una delle imprese costituenti l'aggregazione, ai sensi e in analogia con quanto previsto dall'art. 51 c.p.c.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 8 - Verifica di ammissibilità

1. Per ciascuna domanda di accesso, l'Assessorato dell'industria effettua la verifica di ammissibilità, sulla base dei seguenti criteri:

- ammissibilità dell'aggregazione e delle singole imprese con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 4;
- completezza della documentazione: la domanda deve essere presentata completa di tutta la documentazione indicata al successivo art. 10. E' ammessa una sola integrazione e in tal caso la data presa in considerazione è quella di completamento e di perfezionamento di tutta la documentazione.

ART. 9 - Criteri di valutazione

1. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico economica del piano.

2. La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione;
- coerenza della proposta con la pianificazione in materia di promozione all'Export del made in Italy;
- coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 3.4.1 del PO FESR Sardegna 2014/2020;
- sostenibilità economico-finanziaria delle imprese ammissibili facenti parte dell'aggregazione in relazione al piano presentato;
- qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri dell'aggregazione, presenza nel piano del servizio di export manager).

3. Il punteggio è determinato sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione indicati nella seguente griglia di valutazione:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
- Coerenza della proposta con il Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione : http://www.regione.sardegna.it/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=49060	- Focalizzazione degli interventi del piano nelle macroaree ⁸ e nei paesi obiettivo individuati nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione.	Fino a 10:
- Coerenza della proposta con la pianificazione in materia di promozione all'Export del made in Italy; http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/pi	- Presenza di una o più iniziative individuate nella pianificazione in materia di promozione all'Export del made in Italy.	Fino a 5
- Coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione dell'Azione 3.4.1 del PO FESR Sardegna 2014/2020	- Capacità di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione, (fino a punti 5) - Capacità dell'operazione di favorire l'integrazione del mainstreaming di genere in azienda e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa (fino a punti 5) - Capacità dell'operazione di contribuire alle finalità e alle aree di specializzazione tecnologica	Fino a 20 Punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità: 10 punti su 20

⁸ Si precisa che viene attribuito il punteggio alto (da 8 a 15) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più paesi obiettivo individuati dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione". I paesi obiettivo individuati sono: Francia, Germania, Spagna, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Brasile, Messico, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Bahrein, Giappone, Cina, USA, Tunisia, Marocco, Algeria, Israele e Senegal.

Viene attribuito un punteggio medio (da 4 a 7) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più delle macroaree individuate nel "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione", ovvero: area Euro, Europa orientale, America latina, Penisola araba, Asia orientale, nord America, area del Mediterraneo, Africa subsahariana.

Ai fini delle presenti Disposizioni, per Area Euro si intende l'intera Europa.

Viene attribuito un punteggio basso (da 0 a 3) se le azioni previste sono focalizzate ad aumentare le esportazioni in uno o più paesi non compresi tra i paesi obiettivo e non rientranti nelle macroaree individuate dal "Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

	individuate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3) (fino a punti 5) - Possesso di Certificazione ambientale dell'impresa e/o dei prodotti (fino a punti 5)	
- Sostenibilità economico-finanziaria delle imprese in relazione al piano presentato;	- Fatturato annuo dei soggetti proponenti ⁹ in riferimento al totale del piano ammesso	Fino a 15
- Qualità progettuale del piano (sostenibilità e potenzialità di internazionalizzazione della proposta e relativo impatto sulla capacità di apertura verso i mercati esteri dell'aggregazione, presenza nel piano di alcuni servizi strategici individuati dalle procedure attuative)	- Coerenza della composizione della rete e capacità di garantire una offerta aggregata ¹⁰ : (fino a 5 punti) - Ampiezza, adeguatezza ed estensione del percorso di internazionalizzazione ¹¹ (fino a punti 20) - Coerenza della scelta dei mercati e delle azioni promozionali e/o commerciali rispetto ai prodotti/servizi offerti dalle imprese partecipanti (fino a punti 15) ; - Presenza e attivazione nel piano del servizio di Export management (punti 5) - Capacità ed esperienza dei consulenti / società di consulenza scelti dall'aggregazione proponente ¹² rispetto agli obiettivi del progetto e alle attività previste (punti 5)	Fino a 50 Punteggio minimo ai fini dell'ammissibilità: 30 punti su 50
TOTALE		100

9 Si precisa che il fatturato preso in considerazione sarà quello derivante dalla somma dei fatturati delle imprese ammissibili facenti parte dell'aggregazione. Verrà attribuito un punteggio alto (10) qualora il fatturato sia superiore a tre volte l'importo complessivo del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio medio (5) qualora il fatturato sia compreso tra il triplo e il doppio del valore del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio basso (2) qualora il fatturato sia inferiore al doppio del piano ammesso; verrà attribuito un punteggio pari a 0 qualora il fatturato sia di importo pari o inferiore al piano ammesso;

¹⁰ Con particolare riferimento al numero di imprese ammissibili partecipanti all'aggregazione in numero superiore a 3

¹¹ Inteso come tipologia e pertinenza dei servizi richiesti e degli eventi pianificati; coerenza con le capacità tecnico-organizzative e con l'esperienza dell'aggregazione di imprese; varietà e sinergie fra le tipologie di azioni e di spesa

¹² Sulla base del CV allegati alla domanda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

4. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti su ciascun parametro, per ciascun criterio di valutazione.
5. Relativamente al criterio "Coerenza della proposta rispetto ai criteri di selezione della Azione 3.4.1 del PO FESR Sardegna 2014/2020" ciascun piano, ai fini dell'ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 10 punti.
6. Relativamente al criterio "Qualità progettuale del piano" ciascun piano, ai fini dell'ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 30 punti.
7. Non saranno in ogni caso ammessi a finanziamento i piani che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di accesso di 60 punti.

ART. 10 – Procedure per la Presentazione, Valutazione e Selezione

1. La domanda di accesso deve essere presentata dall'aggregazione proponente a partire dalle ore 12.00 del 5 aprile 2016 e fino alle ore 12.00 del 28 febbraio 2017.
2. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, e le domande di accesso verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare. L'Assessorato dell'Industria comunicherà tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e il blocco delle procedure per la presentazione della domanda.
3. L'aggregazione di cui al precedente art. 4 presenta la domanda di accesso compilando l'apposito modulo elettronico disponibile nella piattaforma informatica unica reperibile al seguente link: <http://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>
4. Una volta concluso il procedimento di compilazione del modulo elettronico, il sistema consente la stampa della domanda che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della aggregazione, ricaricata a sistema e trasmessa telematicamente. Il sistema invia la notifica di avvenuta trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di compilazione della domanda.
5. Le domande compilate e pervenute senza l'ausilio della piattaforma informatica unica e in difformità alle modalità di cui al punto 1 e 3 saranno dichiarate irricevibili.
6. L'aggregazione richiedente deve allegare, per il tramite della piattaforma informatica unica per la presentazione della domanda, i seguenti documenti, in assenza dei quali non sarà possibile procedere all'attività di valutazione:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

- piano di internazionalizzazione e scheda profilo di ogni impresa partecipante all' aggregazione - una scheda per ogni impresa ammissibile - redatto secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale (Allegato A);
 - dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rilasciate dai legali rappresentanti delle singole imprese facenti parte dell'aggregazione relative al possesso dei requisiti previsti dalle presenti Disposizioni (Allegato B);
 - piani di lavoro dei singoli servizi, previsti nel piano di internazionalizzazione, redatti dai fornitori dei servizi secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale (Allegato C);
 - copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda e dei rappresentanti legali delle imprese facenti parte dell'aggregazione;
 - attestazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.
7. Qualora la domanda sia priva di uno degli allegati sopraelencati non è considerata completa. In tal caso, l'Assessorato, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda stessa, ne richiede l'integrazione, con specifica nota.
8. L'aggregazione è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 10 giorni. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute. L'assessorato dell'industria provvede a dare comunicazione tempestiva all'aggregazione richiedente della avvenuta archiviazione.
9. Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità sono sottoposte alla valutazione tecnico economica del piano, sulla base dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 9.
10. Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'Assessorato dell'industria comunica l'esito dell'istruttoria e della valutazione all'aggregazione richiedente. Per le domande definite con esito positivo viene indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del piano ritenuto ammissibile, oltre che le eventuali prescrizioni istruttorie. Per le domande definite con esito negativo, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio. Al termine della procedura di cui sopra l'Assessorato dell'Industria emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo fino all'esaurimento delle risorse disponibili e lo trasmette all'aggregazione beneficiaria.
11. Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, l'elenco delle PMI beneficiarie sarà pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione Regionale.

ART. 11 - Realizzazione dei Piani di internazionalizzazione

1. A seguito dell'effettiva realizzazione del piano approvato, e comunque entro tre mesi dalla conclusione dei termini stabiliti per la realizzazione del piano, il beneficiario deve inviare all'Assessorato dell'Industria, tutta la documentazione inerente la rendicontazione delle spese

13



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

effettuate, accompagnata da una relazione descrittiva finale sul piano oggetto dell'agevolazione, nonché da una relazione per ogni singolo servizio realizzato. Tutta la modulistica necessaria per la rendicontazione delle spese, viene messa a disposizione nell'apposita sezione "Rendicontazione delle spese" della piattaforma informatica unica.

2. La documentazione comprende:

- a) l'elenco delle fatture o altra documentazione fiscale o equivalente relativa alle spese sostenute con indicazione del fornitore, imponibile e oggetto, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti;
- b) le fatture o altra documentazione fiscale o equivalente in originale quietanzata, con allegata copia del bonifico o di altro titolo attestante la tracciabilità del pagamento. Saranno esclusi dalle agevolazioni i pagamenti riguardanti spese di importo inferiore a 50 euro e /o spese pagate in contanti e spese che risultino regolate mediante compensazioni di qualsiasi genere. Le fatture o la documentazione fiscale o equivalente, per essere ritenuta ammissibile, deve indicare il dettaglio delle singole voci di spesa. Sull'originale dei documenti deve essere apposto un timbro con la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse POR FESR 2014 - 2020 - Azione 3.4.1- Disposizioni "Promozione nei mercati esteri della PMI in forma aggregata" aggiungendo il codice CUP di riferimento che viene fornito in occasione della trasmissione della concessione provvisoria delle agevolazioni dall'Assessorato dell'Industria;
- c) la "dichiarazione di spesa e attestazione di responsabilità del beneficiario degli aiuti" redatta sulla base del modello che sarà reso disponibile nell'apposita sezione "Rendicontazione delle spese" della piattaforma informatica unica;
- d) relazione finale del piano di internazionalizzazione realizzato;
- e) relazione su ogni singolo servizio realizzato.

3. L'Assessorato dell'Industria può richiedere integrazioni e chiarimenti che devono essere trasmessi entro i successivi 15 giorni, decorrenti dalla richiesta.

4. La rimodulazione delle spese eventualmente apportata al piano approvato e/o la diminuzione delle stesse al di sotto della soglia di accesso di Euro 200.000,00, deve essere autorizzata dall'Assessorato dell'Industria. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni di spesa tra macrovoci, di cui alla tabella dell'art. 6 comma 2, che non alterino la coerenza del piano ammesso, nei limiti del 10% del piano stesso. Non sono ammesse modifiche sostanziali del piano, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

5. L'aggregazione beneficiaria deve comunicare all'Assessorato dell'Industria le date di svolgimento degli eventi previsti nel piano, per consentire l'eventuale partecipazione istituzionale della Regione o di soggetti da essa delegati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 12 - Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione degli aiuti avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'aggregazione beneficiaria con esclusivo riferimento ai soli servizi completati. Per ogni stato di avanzamento lavori e a seguito di corretta rendicontazione delle spese da parte dell'aggregazione beneficiaria, l'Assessorato dell'industria eroga il 90% del contributo spettante; il restante 10% dell'aiuto viene erogato a saldo, a seguito dell'emissione del provvedimento di concessione definitiva. Il rappresentante legale dell'impresa capofila si impegna ad erogare la quota parte di aiuto spettante alle restanti imprese facenti parte dell'aggregazione entro 30 giorni dalla data di accredito del contributo.
2. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla persistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4 e alla presentazione della dichiarazione da parte dei rappresentanti legali delle imprese beneficiarie facenti parte dell'aggregazione di non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (obbligo c.d. Deggendorf).
3. A seguito delle valutazioni istruttorie finali, in ordine alla corretta realizzazione del piano approvato, l'Assessorato dell'Industria emette il provvedimento di concessione definitiva dell'aiuto ed eroga il saldo spettante.
4. La prima erogazione dell'aiuto, pari a non più del 40% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del piano stesso ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Assessorato dell'Industria secondo lo schema messo a disposizione tramite la piattaforma informatica unica. Tale fidejussione deve essere rilasciata da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia, da una primaria compagnia assicurativa con regolare iscrizione all'albo IVASS o da una società finanziaria iscritta all'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 presso la Banca d'Italia.

ART. 13 - Monitoraggio e Controlli

1. L'Assessorato dell'Industria, o altri organi dell'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie. Possono, inoltre, visionare in ogni momento anche successivo alla fine del presente intervento la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo spettante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 14 – Revoca

1. Gli aiuti sono revocati, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, nel caso in cui:
 - il piano non venga ultimato entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, salvo eventuale proroga di massimo sei mesi da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - non sia stata presentata la rendicontazione delle spese entro i tre mesi successivi alla conclusione del piano, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - non vengano applicate le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti;
 - non vengano perfezionati entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni e successivamente inoltrati all'Assessorato dell'Industria, i Contratti di rete o gli atti costitutivi delle A.T.I., dei Consorzi e delle Società consortili, non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda, salvo eventuale proroga da concedersi per comprovati motivi da parte dell'Assessorato dell'Industria;
 - nel caso di imprese prive di sede operativa in Sardegna, questa non venga aperta entro 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione.
 - il singolo beneficiario della aggregazione abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf);
 - non vengano comunicate per iscritto dal soggetto capofila eventuali variazioni rispetto al piano approvato che devono essere autorizzate dall'Assessorato dell'Industria;
 - non venga indicato nelle pubblicazioni promozionali e informative che il piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del POR FESR 2014- 2020, utilizzando i segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria.
2. L'accertamento di eventuali inadempienze su quanto stabilito nella presenti Disposizioni e nel successivo provvedimento di concessione provvisoria degli aiuti, determina la revoca totale o parziale del contributo da parte dell'Assessorato dell'Industria e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.
3. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
4. Eventuali modifiche dei soggetti costituenti l'aggregazione rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso, a pena di revoca, devono essere autorizzate dall'Assessorato dell'Industria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 15 - Periodo di Validità

1. Le presenti Disposizioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione degli aiuti di Stato che sottendono alla concessione delle agevolazioni, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.
2. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese nei confronti della Commissione Europea è fissato al 31 dicembre 2022.

ART. 16 - Norma finale

1. Le presenti Disposizioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) ed sono reperibili nell'apposita sezione "Procedimenti/modulistica" presente sulla seguente pagina dedicata all'Assessorato dell'Industria raggiungibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: <http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria>.
2. Richieste di chiarimenti presenti Disposizioni possono essere presentate mediante **e-mail** all'indirizzo di posta elettronica del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica ind.incentivi@regione.sardegna.it.

Alle richieste di chiarimento viene data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione nell'apposita sezione "Procedimenti/modulistica" presente sulla seguente pagina del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: <http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria> al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, nonché in forma riservata al richiedente.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia al Regolamento (UE) N. 1407/2013, al Regolamento (UE) n. 651/2014, all'art. 25 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, al Regolamento (CE) 1303/2013 e al POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 luglio 2015 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 17 - Indicazione del Foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Cagliari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione generale

Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

ART. 18 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.